



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Turismo Spettacolo Cultura

Raccolta Ufficiale n. 961 del 19/12/2019

OGGETTO: Interventi nel campo turistico: valorizzazione e promozione del territorio - Art. 4 del vigente Regolamento comunale per la istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno - "Campagna social marketing per la promozione del territorio e del patrimonio culturale materiale ed immateriale della città" - Affidamento - Impegno di spesa - CIG Z682AC026A.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che, la città di Castellana Grotte, in ragione dello straordinario patrimonio carsico che insiste sul territorio comunale, stimato tra i più importanti e belli d'Italia e d'Europa, noto con il nome di *Grotte di Castellana*, è inserita, ai sensi della Legge Regionale 23 ottobre 1996, n. 23, nell'elenco regionale delle "località turistiche", nonché riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 1° agosto 2003 n. 11, *Comune ad economia prevalentemente turistica*;

che, pertanto, l'Ente è impegnato nell'attuazione di politiche tese a rendere turisticamente sempre più attrattiva l'intera città, che, tra l'altro, oltre al complesso ipogeo, può vantare anche notevoli bellezze architettoniche, artistiche e paesaggistiche ed opportunità legate al proprio patrimonio culturale, storico e delle tradizioni religiose, popolari ed enogastronomiche che meritano di essere altrettanto promosse;

che, in virtù di tanto, in coerenza con gli obiettivi di cui al Programma di Mandato Amministrativo, l'Ente sta ponendo in essere azioni atte a divulgare la conoscenza del territorio nelle sue varie componenti, anche ai fini della sempre maggiore diffusione del "prodotto turistico Castellana Grotte", nell'ottica di perseguire un sempre più elevato standard di sviluppo socio-economico della comunità di riferimento;

Richiamata, quindi, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 16.02.2018, con la quale questo Ente, in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, ha istituito l'imposta di soggiorno, approvandone il relativo Regolamento che, all'art. 2, prevede espressamente che "Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Per interventi in materia di

Documento firmato digitalmente

turismo si intende anche il finanziamento di interventi promozionali e di eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri Enti locali e/o con associazioni e/o con privati.”;

Vista, da ultimo, la pronuncia dei magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 71/2019, pubblicata in data 18 aprile u.s., i quali, in coerenza con precedente giurisprudenza Corte Conti (cfr., ex multis, Sezione Regionale Puglia Deliberazione n. 201/2015/PAR), hanno ricordato che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2011, il gettito ottenuto dall'imposta di soggiorno deve essere finalizzato esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di *“interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ...omissis...trattandosi di una “imposta di scopo”, basata, cioè, sulla correlazione prelievo-beneficio e diretta a determinare un miglior livello di accettazione del sacrificio richiesto. In altri termini, l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 finalizza l'impiego del gettito ottenuto dall'imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L'esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell'ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente, il vincolo, di origine normativa, verrebbe disatteso e, dunque, violato. La suesposta premessa, fondata sull'esame della norma che prevede e disciplina l'imposta di soggiorno non può che condurre alla esclusione della possibilità di utilizzare, alla stregua di entrate afferenti alla fiscalità generale, l'imposta medesima, collegata, invece, ad impieghi vincolati.”;*

Dato atto:

- che all'art. 8 - *Controllo e Accertamento Imposta* - del sopra richiamato Regolamento comunale è previsto che *“alla data del 15 dicembre di ogni anno, il Settore Turismo dell'Ente fornisce informativa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, relazionando sul gettito generato dall'imposta di soggiorno, nonché sulle iniziative ed interventi finanziati con lo stesso”;*
- che, nel corso della riunione svoltasi, ai sensi del sopra citato Regolamento comunale, in data 14 dicembre 2018, le Associazioni di categoria, intervenute, hanno rappresentato, tra l'altro, la opportunità che tra le spese cui destinare il gettito 2019 dell'imposta di soggiorno vengano annoverate anche spese per la promozione del territorio al fine di accrescerne l'attrattività, favorendo la massima divulgazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale materiale ed immateriale (usi, costumi e tradizioni) del territorio;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 835/2019, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito *“di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, a ditta specializzata, il servizio di predisposizione e realizzazione di campagna social marketing per la promozione del territorio e del patrimonio culturale materiale e immateriale della città”, mediante attivazione di negoziazione del prezzo, attraverso procedura di trattativa diretta su piattaforma MePA, ponendo, a base della stessa il Capitolato Speciale, in atti, nonché l'importo massimo di affidamento, soggetto a ribasso, di € 8.000,00 oltre IVA c.p.l.”;*

Dato atto che tra le aziende iscritte sulla piattaforma MePA nell'ambito della sezione *“Servizi di informazione - Comunicazione e Marketing”* di riferimento del servizio da affidare è risultata presente la Società Italiaonline, con sede in Assago (MI), conosciuta per essere tra le più grandi *Internet Company* in Italia, concessionaria in esclusiva di noti servizi on-line fruiti da milioni di utenti e gestore di numerosissime ed apprezzate campagne pubblicitarie on-line e ritenuto, in virtù della comprovata capacità ed esperienza tecnico-professionale della riferita Società, di avviare con la stessa apposita procedura di trattativa diretta su piattaforma MePA, ponendo, a base della stessa il Capitolato Speciale, in atti, nonché l'importo massimo di affidamento, soggetto a ribasso, di € 8.000,00 oltre IVA c.p.l.;

Visti gli atti della procedura eseguita, identificati sulla piattaforma MePA al *numero trattativa 1163518*;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Italiaonline SpA P.I 03970540963, con sede in Assago (MI) il servizio di *“predisposizione e realizzazione di campagna social marketing per la promozione del territorio e del patrimonio culturale materiale e immateriale della città”*, alle condizioni tutte di cui al Capitolato d'Appalto, in atti, per il complessivo importo di € 7.999,00 oltre IVA c.p.l.,

Dato Atto che per le aziende presenti con proprio catalogo sul portale *“Acquistinretepa.it”*, dedicato agli acquisti della P.A. (piattaforma MePA) della Consip S.p.a., la fase di verifica del possesso dei requisiti, come richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione al predetto portale e che questo Ente procederà

esclusivamente alle verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come da ultimo modificate con deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visti lo Statuto comunale;

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 7025 in data 20 maggio 2019, di nomina quale "Responsabile del Settore III";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

1 Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esperimento della procedura di trattativa diretta n. 1163518, alla Società Italiaonline SpA P.I 03970540963, con sede in Assago (MI) il servizio di "*predisposizione e realizzazione di campagna social marketing per la promozione del territorio e del patrimonio culturale materiale e immateriale della città*", alle condizioni tutte di cui al Capitolato d'Appalto, in atti, per il complessivo importo di € 7.999,00 oltre IVA c.p.l.;

2 Di impegnare la somma di € 7.999,00 oltre IVA c.p.l., necessaria per l'affidamento del servizio di cui trattasi, con imputazione al cap. PEG 922, epigrafato: "*Interventi nel campo turistico – prestazioni di servizio*", del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, dando atto che la stessa risulta già prenotata con Determinazione del Settore III n. 835/2019;

3 Di dare atto che per il presente affidamento non si procede alla richiesta di garanzia, attesa la comprovata esperienza e solidità dell'azienda affidataria, fermo restando che:

- giusta Deliberazione ANAC n. 636/2019, ancorché la procedura di affidamento sia stata esperita su MePA, si procederà alla verifica dei requisiti autodichiarati dall'affidatario e che, in caso di insussistenza degli stessi, il contratto sarà considerato risolto e la ditta sarà tenuta al pagamento di una penale corrispondente al 20% dell'importo complessivo dell'affidamento, salvo il maggior danno per l'Ente.
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4 Di stabilire che alla liquidazione dell'importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz'altra formalità che l'intervenuta efficacia della presente determinazione, subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al **Codice Univoco Ufficio D1F2LY**, accettata dal Responsabile del Settore III per verificata rispondenza alle condizioni pattuite;

5 Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Ditta affidataria, perché ne abbia opportuna conoscenza;

6 Di dare atto che non sussistono in capo alla sottoscritta Responsabile del Settore, nonché responsabile del procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità;

7 Di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione in *Amministrazione Trasparente* Sezione – Provvedimenti – e - *Bandi e Contratti* - secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore
Maria Teresa Impedovo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte